



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. [REDACTED]

Oggi [REDACTED] innanzi al dott. Domenico Di Lauro, è presente l'avv. [REDACTED] in sostituzione, per delega, dell'avv. Tartaglia.

L'avv. [REDACTED] insiste per l'accoglimento del ricorso.

Nessuno è presente per i Ministeri resistenti.

Il Giudice

dopo discussione, decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione.

Il Giudice

Domenico Di Lauro





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Il dott. Domenico Di Lauro, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. [REDACTED] promossa

da

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. A [REDACTED]

[REDACTED]

- ricorrente -

contro

- MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 04459841005), in persona del Ministro pro tempore

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del Ministro pro tempore

entrambi con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Milano presso i cui uffici, in via Freguglia n. 1, domiciliano ope legis

- resistenti -

OGGETTO: benefici vittime del dovere – decorrenza/adeguamento assegno vitalizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il [REDACTED] chiedeva al Tribunale di Monza, previa disapplicazione dei decreti ministeriali indicati, di accertare il riconoscimento del diritto soggettivo perfetto a percepire l'assegno vitalizio (ex art. 2 L. 407/98 e art. 4 DPR 243/2006) nella misura di euro 500,00 mensili (ex art. 4, comma 238, Legge 24.12.2003, n. 350) a far data da [REDACTED] e lo speciale assegno vitalizio (ex art. 5, comma 3, L. n. 206/2004 e art. 2, co. 105, L. n. 244/2007)



dell'importo di Euro 1.033,00 a far data dall'1 [REDACTED] con condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione del relativo trattamento economico maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica), decorrenti dalla maturazione del rispettivo diritto fino al saldo.

Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze si costituivano in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale della pretesa ad ottenere l'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/98.

Le parti resistenti, nel merito, contestavano con articolate argomentazioni le domande avversarie ritenendole infondate e concludevano nei seguenti termini: *“Voglia codesto Tribunale adito: - rilevare la prescrizione dell'originario diritto all'assegno periodico e/o all'ottenimento all'integrazione o adeguamento per pluriennale inerzia del ricorrente; - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze; - rigettare integralmente il ricorso avversario per le ragioni esposte - conseguentemente, condannare alle spese ed onorari di lite, che , fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi avuto riguardo al valore della controversia; - In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, disporre la compensazione delle spese del giudizio”*.

La causa era discussa e decisa all'udienza odierna dandosi pubblica lettura delle ragioni delle decisioni e del dispositivo della sentenza in calce riportato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. formulata dal Ministero della Difesa va disattesa.

Va premesso che il diritto controverso è di natura prevalentemente assistenziale essendo volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Il credito oggetto di causa non si è prescritto dovendo ritenersi applicabile al caso di specie la prescrizione decennale, senz'altro non ancora decorsa, tenuto conto che il decreto concessivo dell'Assegno Vitalizio decorrente dal [REDACTED] (doc. 1 ricorr.) e che il decreto concessivo dello Speciale Assegno Vitalizio decorrente anch'esso dal [REDACTED] è stato emesso il [REDACTED] (doc. 2 ricorr.), mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato tempestivamente il [REDACTED].

Va infatti considerato che i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali, come quella in esame, non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone invece la liquidità del credito [v. Cass. Civ. Sez. Un. 25.7.2001 n. 10955 ove si afferma che *“Come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio*



1989, n. 283, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi", liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dall'art. 129 r.d.l. n. 1827-1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse" (cfr. Cass. 21 maggio 1990 n. 6245; 22 marzo 1991 n. 3094; 14 dicembre 1991 n. 13485; 17 marzo 1994 n. 2562; 1 aprile 1994 n. 3188; 22 maggio 1997, n. 7882). Ne segue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la "illiquidità", nel senso precisato, del credito per la parte residua (cfr., con specifico riguardo, alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1 aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292]". Si ritiene invece insussistente la legittimazione passiva in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che senza avere una competenza a decidere e a provvedere sui benefici in esame è mero ordinatore di spesa in esecuzione dei provvedimenti del Ministero della Difesa.

Tanto detto in punto di prescrizione, il ricorso nel merito merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si diranno.

Invero, con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7761/2017, nell'esercizio della funzione di nomofilachia assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., è stato affermato il seguente principio: << (...) In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria>> (vedi Cass. n. 7761/2017).

La Suprema Corte, consacrando il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, ne ha ripercorso i passaggi argomentativi fondamentali, ricostruendo la corretta e "ragionevole" interpretazione della normativa vigente.



Con l'art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 "e successive modificazioni", di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad euro 500,00 mensili e non più ad euro 258,23 (corrispondenti a lire 500.000).

Il d.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base all'art. 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005 - secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità dell'erogazione dei benefici, in base ad una graduatoria unica nazionale per le vittime della legge n. 407 del 1998 per tali ultimi beneficiari - ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad euro 258,23.

Tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato un'irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla legge n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla legge n. 407 del 1998) e le vittime del dovere.

Il Consiglio di Stato - a partire da Sez. IV, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 - con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006 non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo.

Ad avviso della Suprema Corte, l'orientamento giurisprudenziale risulta al punto consolidato e uniforme da assurgere a "*diritto vivente*".

Occorre rilevare altresì che l'art. 2, commi 105 e ss., della legge n. 244 del 2007, ha previsto l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad euro 500,00.

Anche alla luce di tale dato normativo, la Corte argomenta che possa trarsi implicita conferma anche da parte del legislatore della suddetta equiparazione, altrimenti producendosi un'ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse.

L'odierno giudicante condivide appieno le argomentazioni sopra richiamate e conseguentemente le conclusioni del Supremo Collegio.

Ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto riconoscendo al ricorrente il diritto all'adeguamento dell'assegno vitalizio già goduto.



Spetta perciò a [REDACTED] l'assegno vitalizio nella misura di euro 500,00 e l'amministrazione della difesa va condannata all'erogazione degli arretrati per il periodo in cui è stato erogato il minor importo di euro 258,23.

Quanto alla decorrenza di tale assegno vitalizio (nella misura di euro 500,00) e di quello speciale di cui all'art. 5, co. 3, L. 206/2004 pari ad euro 1.033,00, va rilevato che presupposto di entrambi i benefici è che il soggetto abbia subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.

In altri termini, non è sufficiente che vi sia stata un'esposizione ad una sostanza idonea a cagionare una patologia, ma è necessario che poi si manifesti tale malattia, causa della invalidità richiesta.

Ne consegue che il diritto alle indennità previste non può che sorgere dal momento di verifica dei presupposti ivi indicati e, quindi di manifestazione delle lesioni che determinano l'invalidità permanente.

Al riguardo va premesso che il ricorrente ha rilevato in ricorso di avere partecipato, quale 1° Maresciallo dell'Esercito Italiano, a numerose missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia (tra il febbraio del [REDACTED]), di essere stato impiegato in territori oggetto di bombardamenti con munizionamento all'uranio impoverito e di avere contratto il [REDACTED] *"riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative legate alle missioni svolte dal ricorrente"* nella ex Jugoslavia.

In base alle allegazioni dello stesso ricorrente deve ritenersi che la malattia contratta si sia manifestata nel mese di [REDACTED] quando [REDACTED] *<<è stato sottoposto ad intervento chirurgico di [REDACTED]*

ha consentito in data [REDACTED]

Quindi dal [REDACTED] possono ritenersi sussistenti i presupposti per far decorrere i benefici riconosciuti, ancorché solo il [REDACTED] sia stato diagnosticato a [REDACTED]

Tenuto conto della decorrenza riconosciuta dei benefici oggetto di causa e In ragione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene equo compensare un terzo delle spese di lite e il Ministero della Difesa va quindi condannato a pagare in favore del ricorrente i restanti due terzi delle spese che si liquidano, già in percentuale, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:



- a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) accerta il diritto del ricorrente all'adeguamento dell'assegno vitalizio da euro 258,23 ad euro 500,00 mensili e, per l'effetto, condanna il Ministero della Difesa a corrispondere a [REDACTED] l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della Legge n. 407/1998 nella misura di euro 500,00 mensili, con decorrenza dal mese di [REDACTED] detratto quanto già percepito a tale titolo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- c) accerta il diritto del ricorrente a percepire lo speciale assegno vitalizio dell'importo mensile di euro 1.033,00 dal mese di [REDACTED] e, per l'effetto, condanna il Ministero della Difesa a pagare in favore di [REDACTED] gli arretrati non versati a tale titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- d) compensa un terzo delle spese di lite e condanna il Ministero della Difesa a pagare in favore del ricorrente i restanti due terzi delle spese di lite che si liquidano, già in percentuale, in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA.

Monza, [REDACTED]

IL GIUDICE

(Domenico F. Di Lauro)

